REGOLAMENTO (CEE) N. 2431/88 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 788/86 che fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto la decisione 86/559/CEE del Consiglio, del 15 settembre 1986, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera nei settori dell'agricoltura e della pesca [1], in particolare lo scambio di lettere n. 3, punto I, lettera a),

considerando che il testo del punto I, lettera a) della citata decisione precisa che la Svizzera s'impegna a rispettare, ove necessario, un valore franco frontiera spagnola all'importazione di determinati formaggi di origine svizzera e in provenienza dal suo territorio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 788/86 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 [3], fissa i valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1928/88 della Commissione [4] ha stabilito per la campagna 1988/1989 il livello degli importi compensativi adesione applicabili negli scambi con la Spagna nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è opportuno di conseguenza modificare i valori franco frontiera spagnola all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 788/86 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 1

I valori franco frontiera spagnola applicabili all'importazione di taluni formaggi originari della Svizzera e da essa provenienti, scortati da un certificato, sono calcolati come segue:

Designazione delle merci	Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois et Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, delle sottovoci ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 e ex 0406 90 17 della nomenclatura combinata:	
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a	346,46 [1]
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg ed inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a	370,64 [1]
Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vacherin fribourgeois et Tête de moine, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca ed una maturazione di almeno due mesi per il Vacherin fribourgeois e di almeno tre mesi per gli altri, delle sottovoci ex 0406 90 13, ex 0406 90 15 e ex 0406 90 17 della nomenclatura combinata:	
— in forme standard con crosta e di un valore franco frontiera pari o superiore a	370,64 [2]

[1] GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 98.

[2] GU n. L 74 del 19. 3. 1986, pag. 20.
[3] GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
[4] GU n. L 169 dell'1. 7. 1988, pag. 25.

Designazione delle merci	Valore franco frontiera in ECU/100 kg di peso netto
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno da un lato, di peso netto pari o superiore a 1 kg e di un valore franco frontiera pari o superiore a	394,82 (2)
— in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto inferiore o pari a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a	428,67 (2)
Formaggi di Glaris alle erbe (detti « Schabziger »), fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate, delle sottovoci 0406 20 10 e 0406 90 19 della nomenclatura combinata	—
Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore o pari al 48 %, della sottovoce ex 0406 90 25 della nomenclatura combinata	—
Tilsit, avente un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore al 48 %, della sottovoce ex 0406 90 25 della nomenclatura combinata	—
Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto « Schabziger »), condizionati per la vendita al minuto, aventi un tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore o pari al 56 %, della sottovoce 0406 30 10 della nomenclatura combinata e di un valore franco frontiera pari o superiore a	243,00

(1) Prodotti corrispondenti a quelli di cui all'allegato I, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione.
(2) Prodotti corrispondenti a quelli di cui all'allegato I, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1767/82 della Commissione. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente